

# Regolamento per il funzionamento delle assemblee elettive

## A. Elezione degli organi previsti nei CNCA regionali

1. Entro il 15.11.2022 tutte i CNCA Regionali regolarmente costituiti svolgono l'assemblea per eleggere il presidente regionale e l'esecutivo regionale.
2. Il numero di componenti l'esecutivo (da statuto almeno 3), le modalità di presentazione delle candidature (sia alla carica di presidente sia per l'esecutivo) e le modalità di votazione vengono determinate da apposito regolamento redatto e approvato da ciascuna assemblea regionale.
3. Tutti i presidenti dei CNCA regionali sono candidati di diritto al Consiglio Nazionale. Qualora un presidente regionale non sia disponibile a candidarsi al Consiglio Nazionale, è facoltà dell'assemblea regionale nominare in sua vece un'altra persona.
4. Ciascun presidente regionale neoeletto comunica in forma scritta al presidente nazionale l'esito delle assemblee regionali e compila il formulario di presentazione della candidatura di diritto al Consiglio Nazionale entro il 16.11.2022.

## B. Elezione del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale viene eletto nell'Assemblea Nazionale convocata a Milano dal 15 al 17 dicembre 2022. In apertura di assemblea viene definito, con apposita deliberazione su proposta del consiglio uscente, il numero di componenti il consiglio.
2. L'elezione dei candidati al Consiglio Nazionale avviene su due differenti schede:
  - a) **elezione dei candidati di diritto.** Sono candidati di diritto tutti i presidenti dei CNCA regionali eletti nelle relative assemblee di cui al punto A1 del presente regolamento e il presidente del CNCA ODV.
  - b) **elezione dei candidati dell'assemblea.** Sono candidati dell'assemblea le persone che hanno presentato la propria candidatura, compilando l'apposito formulario, entro il 16.11.2022. Per essere ritenuta valida ciascuna candidatura deve essere sostenuta (attraverso apposito atto dell'organo esecutivo) sia dall'organizzazione di appartenenza sia dal CNCA regionale di riferimento (ove costituito).
3. Modalità di elezione dei candidati di diritto.
  - ✓ Sull'apposita scheda sono riportati in un'unica lista i nominativi di ciascun candidato di diritto.
  - ✓ Ciascun avente diritto esprime il proprio voto per la lista dei candidati di diritto.
  - ✓ Risultano eletti i candidati se la lista ottiene almeno il 50% + 1 dei votanti.
4. Modalità di elezione dei candidati dell'assemblea.
  - ✓ Sull'apposita scheda sono riportati i nominativi di ciascun candidato.
  - ✓ Ciascun avente diritto può esprimere tante preferenze quante sono le persone eleggibili nel Consiglio Nazionale.
  - ✓ Risultano eletti al Consiglio Nazionale i candidati più votati.

## C. Elezione di: Presidente, tesoriere, vicepresidenti ed esecutivo.

1. Il Consiglio Nazionale appena eletto si riunisce per procedere alla votazione, tra i propri componenti, del presidente nazionale e del tesoriere.
2. Al termine del Consiglio Nazionale, il presidente comunica all'assemblea il nominativo del nuovo presidente e del nuovo tesoriere.
3. Entro il 31 gennaio 2023 il Consiglio Nazionale si riunisce per eleggere i vicepresidenti e i componenti dell'esecutivo.